

D.Lgs. 11-11-1999 n. 463

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1999, n. 289.

D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463 ⁽¹⁾.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1999, n. 289.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235](#);

Visto il [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#);

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'[articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Modifiche al [decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115](#), in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano di beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione

1. *Trasferimento di beni concernenti il demanio idrico statale.*

1. ... ⁽²⁾.

2. I beni trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro il 31 dicembre 1999.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, terzo comma, e 14 del [decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115](#), si applicano anche ai beni trasferiti per effetto del presente articolo. Per quanto concerne l'accertamento dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del predetto articolo 7, si fa riferimento alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898](#).

(2) Sostituisce la lettera e) del [primo comma dell'art. 8, D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115](#).

Capo II - Modifiche al [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381](#), in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche

2. *Modifiche all'articolo 5 del [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381](#), e disposizioni in materia di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.*

1. All'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ... ⁽³⁾;

b) ... ⁽⁴⁾;

c) ... ⁽⁵⁾;

d) ... ⁽⁶⁾.

(3) Sostituisce il *primo comma dell'art. 5, D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381*.

(4) Sostituisce il *secondo comma dell'art. 5, D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381*.

(5) Inserisce un comma, dopo il secondo, all'art. 5, D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

(6) Sostituisce i *commi terzo e quarto dell'art. 5, D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381*. La Corte costituzionale, con *sentenza 6 - 7 novembre 2001, n. 353* (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 44 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera limitatamente alla parte in cui sostituisce il quarto comma, dell'art. 5, D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ultimo periodo.

3. *Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni particolari in materia di derivazioni di acque e di rilascio del minimo deflusso.*

1. ... ⁽⁷⁾.

(7) Sostituisce l'art. 6, D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

4. *Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria.*

1. ... ⁽⁸⁾.

2. Con effetto dalla data di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381*, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate.

3. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381*.

(8) Sostituisce l'art. 7, *D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381*.

5. *Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernenti disposizioni in materia di polizia idraulica.*

1. ... ⁽⁹⁾.

(9) Sostituisce l'art. 11, *D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381*.

6. *Introduzione dell'articolo 11-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni per l'intavolazione e la voltura catastale dei beni relativi al demanio idrico provinciale.*

1. ... ⁽¹⁰⁾.

(10) Aggiunge l'art. 11-bis al *D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381*.

7. *Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente l'ambito territoriale di competenza per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche.*

1. Al *primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381*, le parole: «del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*,» sono soppresse.

8. *Introduzione dell'articolo 19-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22*

marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni sull'esercizio delle funzioni statali delegate alle province.

1. ... ⁽¹¹⁾.

(11) Aggiunge l'art. 19-bis al *D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381*.

Capo III - Modifiche al *decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235*, in materia di produzione e distribuzione di energia

9. *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235*

1. ... ⁽¹²⁾.

2. ... ⁽¹³⁾.

(12) Sostituisce il titolo del *D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235*.

(13) Inserisce l'art. 01 nel *D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235*.

10. *Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di servizio elettrico locale.*

1. ... ⁽¹⁴⁾.

(14) Sostituisce l'art. 1, *D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235*.

11. *Introduzione dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente la delega delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.*

1. ... ⁽¹⁵⁾.

(15) Inserisce l'art. 1-bis nel [D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235](#).

12. *Introduzione dell'articolo 1-ter nel [decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235](#), concernente il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.*

1. ... ⁽¹⁶⁾.

(16) Inserisce l'art. 1-ter nel [D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235](#).

13. *Introduzione dell'articolo 1-quater nel [decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235](#), concernente disposizioni per la destinazione dell'energia idroelettrica a servizi pubblici e a categorie di utenti.*

1. ... ⁽¹⁷⁾

(17) Inserisce l'art. 1-quater nel [D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235](#).

14. *Modifica all'articolo 2 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235](#), concernente il piano provinciale della distribuzione.*

1. Nel [primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235](#), le parole: «con legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento della provincia territorialmente competente».

15. *Modifica all'articolo 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo](#)*

1977, n. 235, concernente il trasferimento degli impianti dell'Enel.

1. Al *primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235*, le parole: «del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente della giunta provinciale territorialmente competente».

16. *Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di assunzione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte degli enti locali e di indennizzi.*

1. All'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere a) e b) del primo comma le parole: «specie 1/A» sono soppresse;

b) al terzo comma le parole: «del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente della giunta provinciale territorialmente competente» e le parole: «del 7,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall'articolo 1, comma I, del *decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213*, e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti»;

c) ... ⁽¹⁸⁾.

(18) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'*art. 5, D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235*.

17. *Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento all'ente locale di imprese esercenti attività elettriche.*

1. All'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ... ⁽¹⁹⁾;

b) al secondo comma, le parole: «dell'*art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b)»;

c) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «del beneficiario del trasferimento».

(19) Sostituisce il [primo comma dell'art. 6, D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235](#).

18. *Modificazioni all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.*

1. ... ⁽²⁰⁾.

(20) Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.

19. *Modificazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il «soggetto elettrico provinciale».*

1. Al [primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235](#), le parole: «costituiranno una azienda speciale con i seguenti compiti:» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono enti strumentali, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero società a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:».

2. Alla lettera a) del [primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235](#), sono anteposte le seguenti parole: «esercizio delle attività elettriche di cui all'articolo 1 e».

Capo IV - Abrogazioni

20. *Abrogazioni di disposizioni del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.*

1. Nel [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381](#), sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 12;
- b) l'articolo 15;
- c) il n. 1) del primo comma dell'articolo 16;
- d) la lettera f) del primo comma dell'articolo 19.

2. Gli *articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235*, sono abrogati.

3. L'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017*, è abrogato.

Capo V - Disposizioni finali

21. *Disposizioni in materia di rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e trasferimento di personale statale.*

1. Sono trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano, con effetto dal 1° gennaio 2000, le sezioni «Demanio idrico» degli uffici del Genio civile aventi sede nel territorio delle province medesime.

2. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 presso le predette sezioni, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, è trasferito alle province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. Con effetto dalla data del 1° gennaio 2000 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa provinciale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.

3. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa provinciale, le sezioni di cui al comma 1 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza delle province, ivi comprese quelle ad esse delegate.

4. Le somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381*, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria, nonché ai sensi dell'articolo 1-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235*, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, sono così determinate:

- a) per le spese correnti relative al personale ed al funzionamento degli uffici

nonché alla manutenzione delle opere idrauliche, in misura pari alla media annua delle corrispondenti spese sostenute dallo Stato nel territorio delle province autonome negli anni tra il 1996 e il 1998, incrementate a decorrere dall'anno 2001 in misura pari alle variazioni percentuali previste, per ciascun anno di riferimento, nel documento di programmazione economica-finanziaria dello Stato per l'andamento della spesa corrente a carico del bilancio dello Stato medesimo;

b) per le spese di investimento relative alle opere idrauliche di prima e seconda categoria, nella misura corrispondente alla spesa prevista per manutenzioni straordinarie ed investimenti dai piani pluriennali di cui all'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974](#), come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo [decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974](#), come modificato dall'articolo 2 del presente decreto.

5. I dati occorrenti per la determinazione delle somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 4 sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici. Il pagamento delle somme dovute è effettuato con periodicità trimestrale; per le somme riferite al rimborso delle spese di investimento, il relativo pagamento è effettuato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base di dichiarazioni rilasciate dal presidente della giunta provinciale interessata.